



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 6 aprile 2012

*Il Giudice sportivo,*

preso atto che nel CU n. 198 del 5 aprile 2012 il tesserato **Vincenzo SASSO** è stato erroneamente qualificato come “calciatore” anziché “tecnico”, dispone la consequenziale parziale rettifica del provvedimento nei seguenti termini:

*Il Giudice sportivo,*

[omissis]

*delibera*

1. [omissis];
2. di sanzionare ex art. 19 CGS il tecnico **Vincenzo SASSO** (Internazionale) con la squalifica per 4 giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, rivolto con atteggiamento aggressivo agli Ufficiali di gara epiteti ingiuriosi.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

“ ” “ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 APRILE 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*

200/571